



Alla c.a.  
degli Iscritti alla sez. B  
dell'Albo degli Psicologi

Oggetto: Presentazione candidature per il rappresentante della sez. B dell'Albo nel  
Consiglio Nazionale - art. 3 DPR 221/05

Relativamente a quanto in oggetto, a seguito di comunicazione da parte del Ministero di Giustizia, con la presente desideriamo comunicare quanto segue.

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56;

VISTO il DPR 25 ottobre 2005 n. 221;

VISTA la comunicazione del Ministero di Giustizia del 16 maggio 2014;

PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e alla tabella di cui all'allegato 2, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 1 (uno) iscritto alla sezione B dell'Albo;

si indicano di seguito le modalità procedurali previste nel citato decreto.

1) DATA DELL'ELEZIONE

L'elezione del rappresentante della sez. B in seno al Consiglio Nazionale avrà luogo il **30 maggio p.v.**;

2) NUMERO DEGLI ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE

In base a quanto previsto dall'art. 3 del DPR 221/05, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 1 (uno) iscritto alla sezione B;

3) CANDIDATURE

Il form di presentazione delle candidature è scaricabile dal sito internet [www.psy.it](http://www.psy.it). Le candidature devono pervenire nei modi stabiliti dall'art. 38 del DPR 445/2000 al Consiglio Nazionale dell'Ordine entro e non oltre il giorno **26 maggio p.v.**. Le candidature potranno essere inviate al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi tramite PEC [segreteria@pec.psypec.it](mailto:segreteria@pec.psypec.it) ovvero tramite fax al numero 06-44254348 corredate di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Entro le 48 ore successive la diffusione sarà assicurata dal Consiglio dell'Ordine mediante pubblicazione sul sito internet [www.psy.it](http://www.psy.it).

Il Presidente

Dott. Giuseppe Luigi Palma



Si riporta il testo delle disposizioni che regolano le procedure elettorali:

**DPR 221/05, art. 3. Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine**

1. Il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, composto ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è integrato dalla rappresentanza elettiva della sezione B dell'albo determinata sulla base della tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento. Qualora il numero dei componenti di diritto della sezione A dovesse subire variazioni in applicazione dell'articolo 6 della predetta legge, il numero dei componenti elettivi della sezione B sarà determinato sulla base della tabella di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento.

*omissis*

3. I rappresentanti della sezione B nel consiglio nazionale sono eletti dai consigli regionali e provinciali. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 4, che fa parte integrante del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

4. Ai fini della elezione dei rappresentanti della sezione B nel consiglio nazionale, il Ministero della giustizia convoca i consigli regionali e provinciali, indicando il giorno in cui gli stessi devono riunirsi per procedere alle elezioni, che devono comunque svolgersi entro il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima proclamazione dei risultati delle elezioni di cui all'articolo 2. Ciascun consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i nomi degli iscritti nella sezione B da eleggere tra coloro che si sono candidati nel rispetto della procedura di cui al comma 5. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato, ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi trascritti dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al predetto Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

5. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale entro il termine stabilito dal Ministero della giustizia nell'avviso di convocazione di cui al comma 4. Entro le successive quarantotto ore il consiglio nazionale provvede a pubblicare le candidature sul proprio sito internet. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile.

6. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

7. Il Ministero della giustizia provvede alla proclamazione degli eletti mediante decreto avente natura non regolamentare.

8. I consiglieri elettivi che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine.

9. Il consiglio nazionale elegge, tra i propri componenti iscritti nella sezione A dell'albo, un presidente ed un vice-presidente. Il consiglio elegge altresì, tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere.

**DPR 445/2000, art. 38**

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax o via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

- a) se sottoscritte mediante firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
- b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritti dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.